

Tavola rotonda “Legislazione in materia di beni paleontologici in Italia” - MUSE, Corso del Lavoro e della Scienza 3, Trento - 9 Giugno 2018

NUOVE LINEE OPERATIVE PER I BENI PALEONTOLOGICI

VALERIA ACCONCIA - FUNZIONARIA MIBACT

Come messo in evidenza dagli altri partecipanti alla tavola rotonda e, soprattutto, dalla relazione di Andrea Pessina e Ursula Wierer (SABAP-FI), la particolare natura dei beni paleontologici e delle metodologie applicate al loro rinvenimento/scoperta fanno di questa categoria un caso particolare nell’ambito dei beni culturali. Basti pensare a come recupero e raccolta di fossili, frequentemente realizzato nel corso di ricognizioni più o meno mirate, siano percepiti come attività facilmente conducibili anche in maniera amatoriale. Si pensi anche a quanto è diffuso il possesso di piccoli fossili (illecito ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; d.lgs. 42/2004), non dichiarati ai sensi della normativa vigente e recuperati al di fuori di specifiche campagne di ricerca. La necessità di normalizzare/normare questo ambito è fortemente sentita dagli specialisti del settore riuniti in società di accademici e associazioni, ovvero operanti nei musei, che sollecitano la predisposizione di strumenti efficaci per chiarire i termini del rapporto tra ricerca/raccolta, detenzione/circolazione/tutela dei beni e dei siti paleontologici e le esigenze legate alle attività produttive e al consumo “controllato” del territorio.

Il tema in oggetto è stato affrontato dagli uffici del Ministero a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, con la prospettiva di superare i limiti imposti dalla mera equiparazione dei fossili e dei siti paleontologici a quelli archeologici (tale criticità, ad esempio, è particolarmente evidente nel caso dei siti paleontologici, laddove spesso essi corrispondono a vasti affioramenti fossiliferi, di problematica delimitazione).

Le istanze recentemente promosse dalla Società Paleontologica Italiana (indirizzate al Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici nella seduta del 23 maggio 2017 e successivamente sottoposte all’attenzione della Direzione Generale ABAP) esprimono efficacemente le esigenze di attivare nuove procedure e nuovi strumenti di tutela.

A titolo di sintesi, esse riguardano: la definizione di linee guida operative dirette specificamente alla paleontologia e di espliciti criteri per il riconoscimento del valore “culturale” dei fossili (l’“interesse paleontologico”), sulla base della loro classificazione, cronologia, diffusione e concentrazione nel territorio; la necessità di ricodificare tali compiti e quelli più strettamente legati alla tutela e redistribuirli a organismi centrali e periferici a composizione mista, e supplendo alla attuale carenza di personale specializzato interno al Ministero e alla difficoltà di attivare contratti e collaborazioni a titolo oneroso; l’avvio di un nuovo censimento dei beni paleontologici, dichiarati e non.

L’Istituto Centrale per l’Archeologia, istituito con d.m. 243/2016, ha, tra le sue funzioni (attribuite con d.m. 169/2017), quelle di effettuare “*presso le Soprintendenze e i Parchi archeologici, nonché, eventualmente, presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o detentori di documentazione in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, la ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti*”; “*la ricognizione e la pubblicazione on line degli archivi di dati archeologici anche in formato di open data, procedendo al recupero sistematico della documentazione progressa, anche in vista di un sistema unico nazionale di messa in rete dei risultati dell’archeologia preventiva...*”; adottare “*ogni utile iniziativa al fine di migliorare, attraverso la predisposizione di linee guida su temi specifici, da elaborare in accordo col Servizio II - Tutela dei beni archeologici della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la salvaguardia, la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico.*”

In questi termini, quindi, l’ICA può farsi promotore di una valutazione preliminare del progetto di attivazione dell’organismo centrale e degli organismi periferici cui sopra si è accennato, trovando soluzioni condivise tra gli uffici del Ministero e gli enti di ricerca e i musei scientifici interessati; promuovere e supportare la stesura di una nuova circolare esplicativa, coinvolgendo specialisti del settore in capo allo stesso Ministero e alle Università; impostare e avviare la realizzazione del censimento dei beni di interesse paleontologico o da sottoporre a procedura di dichiarazione, attraverso la predisposizione di strumenti informatici, diretta alla formazione di un archivio aggiornato (condiviso con l’ICCD), successivamente disponibile *online*.

Rispetto alla attuabilità dei punti sopra indicati, va ricordato come la precedente Commissione per la Paleontologia fosse stata sciolta nel 2002 per specifica indicazione contenuta nella legge finanziaria, nell’ambito di una tendenza a ridurre i costi di gestione della Pubblica Amministrazione. In questi termini, le attuali tecnologie informatiche, nonché il consolidamento delle normative in materia di loro attuazione, potrebbero contribuire al superamento delle criticità (logistiche ed economiche) legate alla sostenibilità di tale progetto. In tal senso, potrebbero essere stabilite procedure dedicate e adeguate alle modalità previste per le conferenze dei servizi semplificate/asincrone (d.lgs. 241/1990) e modalità di riunione ordinaria e straordinaria telematica, da svolgersi in una apposita piattaforma implementata dagli uffici centrali del Ministero.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, si propone il seguente cronoprogramma, in cui l’ICA svolgerebbe sostanzialmente una funzione di coordinamento e supporto.

Il primo passo potrebbe essere rappresentato dalla costituzione di un Gruppo di lavoro a composizione

mista (rappresentanti uffici centrali e periferici del MiBAC, rappresentanti degli enti di ricerca e dei musei scientifici), tra i cui obiettivi vi sarebbero: la progettazione del nuovo sistema di supporto ai compiti degli uffici centrali e periferici del Ministero (vedi avanti); la definizione delle modalità di selezione e nomina dei suoi componenti; la definizione dei tempi e delle modalità di riunione e delle procedure dedicate; la pubblicazione di un elenco aggiornato dei consulenti per la paleontologia, aggiornando quello esistente dal 2003, da individuare sulla base di criteri da definire; la stesura, nella prospettiva di una modifica al d.lgs. 42/2004 (spec. art. 10), delle linee guida e dei criteri di attribuzione dei reperti fossili/siti fossiliferi alla categoria dei beni culturali e delle relative esigenze di tutela. Come già accennato, in questo contesto l'ICA avrebbe il compito di progettare e predisporre gli strumenti e le modalità di riunione telematica/condivisione su piattaforma di interscambio multimediale e le istruzioni necessarie per accedervi, definire l'agenda dei lavori e degli obiettivi.

Alla conclusione dei lavori di questo Gruppo, dovrebbe concretizzarsi l'avvio del nuovo sistema di gestione delle problematiche legate ai beni paleontologici, articolato in un organismo centrale, i cui membri saranno scelti tra i ruoli delle Università, tra le rappresentanze del MiBAC (periferiche e centrali) e dei Musei. Quest'ultimo, nella forma della commissione permanente, come rinnovata Commissione Paleontologica Nazionale, avrebbe il compito di esprimere pareri e formulare linee guida su questioni generali; esprimere pareri e fornire consulenza sulle questioni di rilievo maggiore sottoposte dagli Uffici periferici del Ministero; rappresentare l'istanza superiore in caso di contenziosi; dirimere eventuali contrasti sorti in seno alle commissioni regionali; sensibilizzare gli organi centrali del Ministero circa l'importanza della materia per assunzione paleontologi in futuri concorsi e per riconoscere e formare restauratori dei beni paleontologici; elaborare e proporre le modifiche del Codice in materia paleontologica.

Per ogni regione, inoltre, dovrebbe essere costituito un organismo periferico operativo, con potere decisionale, composto da un funzionario geologo/paleontologo/archeologo in capo a ciascuna Soprintendenza presente nel territorio; da un rappresentante dei Poli Museali e da un numero da definire di consulenti scelti nell'ambito dell'elenco di esperti paleontologi in capo alle Università/Musei. Queste commissioni periferiche (Commissioni Paleontologiche Regionali) avrebbero il compito di esprimersi, con le modalità della conferenza semplificata o simultanea, in merito a necessità specifiche riguardanti la paleontologia e di provvedere alla prima raccolta del censimento nazionale dei beni paleontologici.

LA LEGISLAZIONE SUI BENI PALEONTOLOGICI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MASSIMO BERNARDI - CONSERVATORE PER LA PALEONTOLOGIA E COORDINATORE SETTORE RICERCA E COLLEZIONI, MUSE, TRENTO

Da alcuni decenni la Provincia di Trento, che gode di Statuto Speciale, si è dotata di una propria legislazione concernente la tutela del patrimonio paleontologico. Nel

breve scritto d'introduzione al volumetto divulgativo dedicato alla L.P. 37/83 che legifera in materia (Provincia Autonoma di Trento, 1988), l'allora Assessore al Territorio, Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma di Trento (PAT) Walter Micheli sottolineava come, in un contesto geografico caratterizzato da alta geodiversità e da frequenti rinvenimenti di campioni geo-paleontologici di rilievo estetico e scientifico, si fosse di recente "*risvegliato [...] [grande interesse] per la scoperta e ricerca dei minerali [e] fossili*" ma che "*accanto all'encomiabile sviluppo di ricerca e studio dei veri appassionati, si è associata una schiera di speculatori, che assegnando un valore meramente venale ai reperti minerali e fossili, ha pericolosamente deturpato e rovinato località di interesse mineralogico, paleontologico e carsico*" (Provincia Autonoma di Trento, 1988, p. 3). Così, proseguiva l'Assessore Micheli, in collaborazione con l'allora Museo Tridentino di Scienze Naturali (oggi MUSE - Museo delle Scienze, Trento), studiosi e "*preziosi collaboratori raccolti in vari club mineralogici e speleologici*" (idem) la PAT, tramite il Servizio Geologico, si fece promotore della predisposizione di una nuova legge, la L.P. 31 ottobre 1983 n.37, denominata: *Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico*, tutt'oggi in vigore.

Già con la L.P. 28 agosto 1978 n. 32 "*Protezione dei minerali e dei fossili*" la PAT si era dotata di una legge sulla preservazione del patrimonio paleontologico. A tale legge, abrogata dalla L.P. 37/83, non si ritiene utile dedicare qui altro spazio se non quello della riflessione che l'allora Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali, dott. Gino Tomasi, consegnò agli atti del 3° congresso della Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (Trento, 11-14 giugno 1980), che ben descrive quanto il processo di stesura di una legge efficace sia stato costellato di difficoltà. Tomasi (1982) infatti, pur riconoscendo l'intrinseca difficoltà di legiferare nella complessa materia dei beni geo-paleontologici, faceva notare che l'applicazione della L.P. 32/78 avrebbe portato ad un "*peggioramento della situazione [della protezione dei beni paleontologici, n.d.r.]*" fino a prospettare una "*situazione di incontrollabilità del settore*" (Tomasi, 1982; p. 144). Tomasi si riferiva principalmente alla scarsa forza della legge circa l'inibizione al commercio del materiale mineralogico e paleontologico, gli incarichi di sorveglianza, l'eccessiva quantità di materiale per cui era consentita la raccolta e altri aspetti, sui quali, in larga misura, è intervenuta la L.P. 37/83.

La L.P. 37/83 dunque, successivamente modificata dalla L.P. 4 gennaio 1988, n. 1. *Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, recante norme in materia di protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico* e in misura minore dall'art. 70 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, rappresenta oggi lo strumento legislativo con il quale, a differenza del contesto nazionale, nel territorio della PAT viene concessa e regolamentata la raccolta dei fossili (oltre che di minerali) a privati ed enti di ricerca. Circa la legittimità di tale legge si evidenzia che la L.P. 37/83 è stata oggetto di "Giudizio di legittimità costituzionale in via principale" da parte della corte costituzionale che il 16 luglio 1996 ha emesso

l'Ordinanza n. 254 dichiarando estinto il processo sulla legittimità di questa legge.

In buona sostanza, per quanto ai temi di questo intervento, l'art. 3 della L.P. 37/83 consente e regola la raccolta e la ricerca di fossili istituendo lo strumento dell'autorizzazione. Questa viene rilasciata dal Servizio Geologico della PAT (art. 5) che può avvalersi del parere del MUSE - Museo delle Scienze. Le autorizzazioni sono valide per tutto il territorio provinciale (art. 6), ad eccezione di alcune aree di divieto indicate dalla PAT, come ad esempio il sito dei Lavini di Marco, presso Rovereto, oltre alle aree naturali protette, i parchi, ecc. Le autorizzazioni, concesse per motivi di studio o di collezionismo, hanno durata annuale e prevedono la presentazione da parte dei richiedenti di una relazione sull'attività svolta, che comprende l'elenco completo dei campioni rinvenuti, entro la data di presentazione della richiesta di autorizzazione alla raccolta per l'anno successivo (art. 6). Se la raccolta di campioni che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera (fino a un massimo di 5 Kg al giorno per persona) su tutto il territorio provinciale (fanno eccezione le aree di divieto di cui sopra), l'estrazione con mezzi tecnici è consentita solo mediante l'impiego di strumentazione identificata all'art. 9: "mazze e di martelli del peso massimo non superiore a chilogrammi 3, di scalpelli da roccia della lunghezza non superiore a 30 centimetri e di altri attrezzi ausiliari di lunghezza non superiore a metri 1". Sono in ogni caso vietati mezzi meccanici ed esplosivi. I fossili estratti o raccolti non possono essere oggetto di commercio, salvo particolare autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale (art. 4) che in genere viene concessa ad enti pubblici per l'acquisizione di singoli campioni di particolare valore o intere collezioni. Sono previste sanzioni amministrative per i trasgressori (art. 17) in seguito ad accertamento delle infrazioni che può essere effettuato da personale del Servizio Geologico, Forestale, dalla Polizia Locale ed altri soggetti elencati nell'art. 16.

BIBLIOGRAFIA

Provincia Autonoma di Trento (1988). Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paleontologico speleologico e carsico. 65 pp. Provincia Autonoma di Trento. BI Quattro, Rovereto, tipografo trentino.

Tomasi G. (1982). Osservazioni sull'applicabilità della legge della Provincia Autonoma di Trento 28.07.78, n. 32: Protezione dei minerali e dei fossili. Legislazione regionale sui musei scientifici: Etica del collezionismo naturalistico. Atti del 3° congresso A.N.M.S., Trento, 11-14 giugno 1980. Trento, ANMS, 1982: 143-144.

IL POSTO DEI BENI PALEONTOLOGICI NELLA LEGGE

MANUELA LUGLI - AVVOCATO, REVISORE DEI CONTI SPI

Un rapido esame sull'evoluzione della legislazione a partire dalla prima legge nazionale di tutela di quelle

che inizialmente vennero indicate come cose di interesse storico ed artistico è estremamente utile per inquadrare, parafrasando T.H. Huxley, qual è il "posto dei beni paleontologici nella legge".

La prima legge nazionale sulle cose d'interesse storico ed artistico è la **Legge 12 giugno 1902 n. 185**. Si trattò, a detta di molti, di una legge disorganica e priva di effettiva capacità di comprimere la concezione granitica della proprietà, in favore di un più stringente limite all'esportazione e al deterioramento dei beni culturali. Questa legge fa riferimento ai soli: "monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte" (art. 1).

La legge del 1902 fu presto riformata dalla **Legge 20 giugno 1909 n. 364**, nota come legge "Rosadi". Questa legge reca in sé alcuni tratti fondamentali propri della successiva legislazione del 1939 e del vigente Codice del 2004: l'assetto complessivo delle cose d'interesse storico artistico viene ricondotto alle tre basilari funzioni della dichiarazione di pubblico interesse, dell'obbligo di conservazione in capo al proprietario e dei poteri strumentali dell'amministrazione. Detta legge è espressiva anche dell'identificazione dei beni compresi nel patrimonio culturale, definiti in modo analogo alla successiva legislazione organica del 1939 e con criteri che, in parte, non sono venuti meno neppure con la codificazione del 2004.

L'art. 1 della Legge del 1909 recita, infatti "... sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico paleontologico o artistico".

Anche questa legge fu criticata come quella del 1902 per la evidente apertura nei confronti del liberismo. Entrambi, tuttavia, furono indubbiamente provvedimenti essenziali per una prima regolamentazione della materia, seppure perfettibili.

Gli stessi contemporanei, infatti, si resero conto dei limiti e modificarono la legge del 1909, con due provvedimenti: la legge 23 giugno 1912 n. 688, che ne ampliò l'ambito oggettivo ricomprendendovi anche le ville, i parchi e i giardini muniti di interesse storico e artistico e il **R.D.L. 24 novembre 1927 n. 2461** (convertito nella legge 31 maggio 1928 n. 1240) che assoggettò a tutela le cose caratterizzate da interesse paleontologico.

L'art. 1 del RDL n. 2461/1927 statuisce che: "Al primo comma dell'art. 1 della legge 20 giugno 1909 n. 364 è sostituito il comma seguente: **Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico archeologico paleontologico, paleontologico o artistico.**"

È dunque con questa norma che per la prima volta viene introdotta la **paleontologia** tra le cose oggetto di tutela, al pari delle cose di interesse storico, archeologico paleontologico o artistico.

La presenza nel medesimo articolo di legge degli aggettivi: “paletnologico” (*relativo alla paleontologia disciplina che studia la preistoria e si propone di individuare e definire gli aspetti culturali che hanno caratterizzato lo sviluppo delle società umane*) e “paleontologico” (*relativo allo studio delle piante e degli animali vissuti sulla terra in epoche geologiche anteriori alla presente che si rivelano a noi per mezzo delle loro spoglie-fossili*) rendono evidente che l’introduzione delle cose che interessano la paleontologia non fu un errore (sebbene fortunato), ma una precisa scelta di un Legislatore consapevole della eterogeneità delle cose meritevoli di tutela e della necessità, proprio per rendere effettiva la tutela delle testimonianze del passato, di includere a fianco di archeologia e paleontologia, la paleontologia.

Alla fine del regime fascista, con il Ministro dell’educazione nazionale Giuseppe Bottai furono promulgate due leggi fondamentali che rimasero a lungo anche nella futura Repubblica alla base dei nostri ordinamenti: la **Legge 1 giugno 1939 n. 1089** sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico e la legge del 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali.

Per i temi di nostra pertinenza si segnala l’art. 1 L.1089/39: “*Sono soggette alla presente legge le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la **paleontologia**, la preistoria e le primitive civiltà*”.

Il regime fascista aveva favorito il rafforzamento autoritario delle pubbliche istituzioni, superando le residue resistenze sui diritti della proprietà privata, tradizionalmente difese dai precedenti governi liberali. L’idea fondamentale di questa politica attribuiva allo Stato la promozione della cultura e la responsabilità sul patrimonio, considerato un bene inalienabile della nazione.

Con l’avvento della Repubblica l’architettura delle leggi Bottai non verrà smantellata, ma rimarrà in attività fino alle riforme degli anni più recenti che terranno altresì conto del dettato costituzionale (art. 9), che sancisce il ruolo centrale della nazione per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Per quanto riguarda gli anni seguenti va segnalato il contributo della Commissione Franceschini istituita con legge 26 aprile 1964 n. 310, che prese, appunto, il nome dall’on. Francesco Franceschini che la presiedeva. Nella relazione conclusiva presentata due anni dopo: “*Per la salvezza dei beni culturali in Italia*”, si ha l’affermarsi dell’espressione bene culturale che sostituisce quella più obsoleta di cose di interesse artistico-storico.

La consacrazione dell’espressione bene culturale si ha poi nel 1974 con la nascita del Ministero dei Beni culturali ed ambientali, affidato a Giovanni Spadolini.

Gli anni novanta del XX secolo segnano la svolta del diritto pubblico italiano e un grande fermento di

rinnovazione di avvio alla semplificazione e di contrasto alla “iperlegificazione”. In questo clima viene promulgato il T.U. dei beni culturali ed ambientali (D.Lgs. 490/1999).

Questo provvedimento legislativo non innova la materia e non supera le leggi organiche di sessant’anni prima, ma ha il pregio di affrontare in modo sistematico la legislazione vigente e di avere fornito all’operatore del diritto e della cultura uno strumento semplificato di accesso alle norme. Non sono comunque di poco conto le precisazioni introdotte dal T.U. (definizione giuridica di restauro, per es.) o ampliando il novero dei beni tutelati (fotografie, spartiti musicali, auto d’epoca).

Inoltre merito indiscusso del T.U. è quello di fare specifico riferimento ai beni culturali quali componenti del patrimonio storico ed artistico della nazione, in attuazione, appunto all’art. 9 della Costituzione.

L’art. 2 comma 2 lett. a) specifica che sono beni culturali... “*le cose che interessano la **paleontologia**, la preistoria e le primitive civiltà.*”

Va inoltre segnalato che il T.U. ha attratto la definizione formulata dalla Commissione Franceschini: l’art. 4 del T.U. sanciva che i beni non ricompresi nelle tipologie di cui agli artt. 2 e 3 “*sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà*”. Al criterio dell’enumerazione delle leggi Bottai si aggiungeva quello generico della Commissione Franceschini.

L’impiego del termine civiltà che potrebbe lasciare intendere la volontà di presentare tutela esclusivamente alle manifestazioni qualificate della società umana, deve invece essere letto come formula generale diretta a ricomprendere nell’ambito oggettivo della tutela e valorizzazione quei beni non qualificati dall’interesse storico artistico, ma al pari meritevoli di salvaguardia, perché espressivi di qualche valore per la collettività.

Va sottolineato che il termine civiltà, recepito anche dal Codice vigente (art. 2, comma 2) è stato interpretato dalla giurisprudenza quale formula di chiusura del sistema: “*in tema di beni culturali il riferimento contenuto nell’art. 2 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 alle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico - artistico - ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte delle autorità competenti (Cass. pen. 15 febbraio 2005 n. 21400)*”.

Con la riforma costituzionale del 2001 e l’ampio riconoscimento di una potestà legislativa regionale concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali, era necessaria una modifica della legge. Inoltre vi erano obblighi di adeguamento derivanti dal diritto comunitario e dall’ordinamento internazionale; miglioramento dell’efficacia degli interventi relativi ai beni e alle attività culturali; ridefinizione degli strumenti

di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali ed ambientali.

L'operazione è stata attuata attraverso una legge delega (Legge 6 luglio 2002 n. 137) al Governo alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali. In esecuzione alla delega è stato emanato il **D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42**, recante il "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", attualmente in vigore sebbene variamente novellato.

Occorre sottolineare che, non a caso, il legislatore ha utilizzato lo strumento della codificazione per la regolamentazione della materia, cogliendo meglio l'obiettivo già perseguito con il T.U., vale a dire quello di avere tutta la disciplina in un unico supporto. Questo non significa "congelamento" della legge. Il modello codicistico non prevede che rimanga immutato come vollero i compilatori. È importante, invece che il codice rimanga l'unica fonte a disciplinare una data materia. In altre parole possono intervenire leggi di riforma, le c.d. "novelle", che modifichino solo il codice, ma senza introduzione di norme extracodicistiche, garantendo così di individuare la disciplina sempre all'interno di un solo atto normativo.

Nel codice il riferimento ai beni paleontologici è contenuto nell'art. 10 comma 4: "*a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà.*"

Sebbene il Codice menzioni la paleontologia solo nell'art. 10, sono molte altre le norme riferibili a tale tipologia di beni che ne garantiscono tutela e valorizzazione, attraverso un rimando specifico o attraverso la nozione estesa di bene archeologico. D'altro canto, la giurisprudenza impegnata nell'attività di interpretazione della norma astratta, con orientamento decisamente consolidato ritiene che, "*per le cose indicate nell'art. 10 da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo che fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 822 e 826 c.c. non è richiesto l'accertamento del cosiddetto interesse culturale, né che gli stessi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche del bene*" (Cass. pen. n. 47825/2017). Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto sussistere tale requisito della "culturalità" in fossili vegetali del Paleozoico e del Mesozoico importanti per la ricostruzione dello sviluppo della vegetazione.

In conclusione i beni paleontologici sono a tutti gli effetti beni culturali e, dunque, a giusto titolo la loro tutela e valorizzazione è contenuta nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Va poi considerato che il patrimonio culturale dello Stato è composto da beni culturali e paesaggistici, quindi anche le norme sul paesaggio possono essere prese a riferimento per la tutela di quei siti geologici, ma di sicuro interesse paleontologico. Si pensi ad esempio all'art. 136 C.b.c.p., ove si fa menzione della singolarità geologica quale bene immobile degno di tutela.

Naturalmente tutto è perfezionabile e anche il Codice può essere ulteriormente novellato. Tuttavia a ben vedere i problemi interpretativi ed operativi che possono sorgere con riferimento alla particolarità del bene paleontologico ed anche del sito paleontologico che nella legge non trovano specifica definizione, possono essere disciplinati attraverso un'operazione estensiva ed interpretativa delle norme e/o di regolamentazione, con atti amministrativi opportuni, piuttosto che attraverso un intervento legislativo drastico che ne separi il destino dal corpo organico delle norme che riguardano il patrimonio culturale composto dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Dove appunto si dà importanza a ciò che è collegato, non solo all'ingegno umano e alle testimonianze delle civiltà del passato, ma ad ogni manifestazione straordinaria ed importante anche dal punto di vista naturalistico.

La Convenzione UNESCO, peraltro, alla quale anche l'Italia ha aderito, che ha lo scopo di tutelare il patrimonio culturale mondiale, ricomprende nell'elenco dei siti protetti, non solo opere dell'uomo, ma anche della natura.

Fermo quindi l'impianto legislativo in vigore, si auspica una rapida presa in considerazione dei suggerimenti già proposti dalla SPI lo scorso anno alla riunione del Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici del MIBACT.

NOTA RIASSUNTIVA INERENTE L'INTERVENTO
DEL CAPITANO LORENZO PELLA
IN OCCASIONE DELLA
TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA DALLA
SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA

LORENZO PELLA - COMANDANTE NUCLEO CARABINIERI TUTELA
PATRIMONIO CULTURALE, UDINE

Le origini del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale risalgono al 3 maggio 1969, allorché il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri determinò di costituire, presso il Ministero della Pubblica Istruzione e d'intesa con questo, il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. L'intendimento era quello di fronteggiare, con efficacia di strumenti ed interventi mirati, l'allarmante fenomeno della depauperazione del patrimonio culturale nazionale. L'Italia fu così la prima Nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nello specifico settore, anticipando peraltro di un anno la raccomandazione della Conferenza Generale UNESCO che, da Parigi, indicava agli Stati aderenti l'opportunità di adottare varie misure volte a impedire l'acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, tra cui la costituzione di servizi a ciò preposti. Nel 2001 il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (nuova e attuale denominazione) è stato inserito tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al quale risponde funzionalmente. Al Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale, in quanto struttura specializzata dell'Arma dei Carabinieri che opera sul territorio nazionale - strutturata su un Ufficio Comando, un Reparto Operativo suddiviso nelle sezioni Antiquariato,

Archeologia, Falsificazione ed Arte Contemporanea e 15 Nuclei (tra cui quello di Udine, istituito nel 2016, con competenza sulle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) ed una Sezione TPC (per la Sicilia orientale) dipendenti da un Gruppo con sede in Roma - è affidata in via prevalente e prioritaria la competenza nello specifico comparto di specialità assumendo formalmente, nel settore, la funzione di *polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia*, con particolare riferimento all'alimentazione della Banca dati dei Beni culturali illecitamente sottratti. Oggi, come in passato, il Comando TPC opera sul territorio nazionale d'intesa con tutte le componenti dell'Arma dei Carabinieri, con le altre Forze dell'Ordine ed in sinergia con le Soprintendenze svolgendo la propria attività in campo internazionale attraverso i servizi di cooperazione di polizia (INTERPOL ed EUROPOL).

I compiti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale sono di natura preventiva e repressiva.

Le attività preventive si concretizzano nell'attività di monitoraggio e controllo di siti archeologici terrestri e marini e di siti UNESCO patrimonio dell'Umanità con il supporto del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, del Reggimento Carabinieri a Cavallo nonché dell'Arma territoriale e delle unità navali, in costante collaborazione con il MiBACT e le competenti Soprintendenze. Viene esercitata inoltre una costante attività di controllo e rilevazione in occasione di mostre, fiere, aste sia in Italia che all'estero nonché nei confronti di antiquari, rigattieri, restauratori e mercanti d'arte. Stretto è il contatto con le Autorità Ecclesiastiche per la tutela del patrimonio culturale chiesastico. Costante è l'assistenza fornita ai funzionari del MiBACT nelle attività di censimento, messa in sicurezza e recupero di beni culturali in aree del territorio nazionale colpite da gravi calamità.

Le principali attività di contrasto alle violazioni di legge in materia di patrimonio culturale poste in essere da singoli individui o da organizzazioni criminali vengono condotte nei confronti degli scavi clandestini presso siti archeologici, dei furti e ricettazioni di opere d'arte e del relativo commercio illegale, dei danneggiamenti in danno di monumenti ed aree archeologiche, delle esportazioni illegali di beni culturali, delle falsificazioni di oggetti d'antichità e di altre opere di pittura, grafica, scultura, delle operazioni di riciclaggio condotte tramite il reinvestimento dei proventi dei traffici illeciti di beni culturali, nonché dei reati in danno del paesaggio.

Nel quadro della *Unite4Heritage*, iniziativa lanciata nel 2015 dall'UNESCO per sensibilizzare gli Stati membri dell'Organizzazione a valorizzare e tutelare il patrimonio culturale proteggendolo dai danni in zone di guerra e per educare i giovani di tutto il mondo a preservare la cultura come strumento di integrazione, crescita e sviluppo sostenibile, l'Italia ha proposto la costituzione di una *Task Force* per proteggere il patrimonio artistico mondiale. Nel febbraio del 2016, un *memorandum* stipulato tra la Farnesina e l'Unesco ha dato vita ai "*Caschi Blu della Cultura*", un gruppo di pronto intervento con personale altamente specializzato composto da un primo nucleo di Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale

e da storici dell'arte, studiosi e restauratori. La loro funzione è quella di valutare i rischi e quantificare i danni al patrimonio culturale, ideare piani d'azione e misure urgenti, provvedere ad una supervisione tecnica e alla formazione del personale nazionale locale, nonché fornire assistenza al trasferimento di oggetti mobili in rifugi di sicurezza e rafforzare la lotta contro il saccheggio e il traffico illecito di beni culturali.

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale collabora inoltre con Università, Fondazioni, Centri di Ricerca nazionali ed esteri per la conduzione di studi e lo sviluppo di progetti d'interesse operativo, Organismi Internazionali quali UNESCO, ICCROM, ICOM, UNIDROIT, ICOMOS, per lo sviluppo di attività formative e di sensibilizzazione del pubblico e degli operatori di settore. Svolge attività di formazione specialistica a favore di funzionari ministeriali, di polizia e di dogana di stati esteri, nel quadro di specifici accordi di cooperazione culturale a livello governativo o a richiesta degli stessi Organismi internazionali.

La tutela dei beni paleontologici non differisce, nella sostanza, da quella posta in essere a favore dei beni archeologici. L'art. 88 (Attività di ricerca) del D. Lgs. 42/2004 (il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) al 1° comma prevede: "*Le ricerche archeologiche e in genere le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'art. 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero*". Il successivo art. 89 stabilisce che il Ministro può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'art. 88. Il Codice disciplina anche le scoperte fortuite: l'art. 90, 1° comma recita: "*Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate dall'art. 10 ne fa denuncia entro 24 ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza [...]*".

Per chi non dovesse attenersi alle prescrizioni sopraindicate sono previste sanzioni di natura penale. L'art. 175 (Violazioni in materia di ricerche archeologiche) persegue "*chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione*".

Persegue penalmente anche la condotta di chi, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1°, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

L'art. 176 (Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato) sanziona il comportamento di chiunque si impossessi di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato.

La normativa allo stato attuale è piuttosto severa e non concede deroghe alla gestione "pubblica" dell'attività di ricerca ed impossessamento. E pertanto necessario che gli appassionati di ricerche paleontologiche facciano riferimento sempre a gruppi organizzati che hanno stipulato convenzioni con le Soprintendenze

di riferimento, ottenendo autorizzazioni all'attività di ricerca che se dovesse dare esito positivo, deve essere sempre riportata alla pubblica autorità. Nessuno spazio può essere concesso alla vendita di questi beni culturali che appartenendo *ope legis* allo Stato non possono essere alienati tanto meno da chi se ne è impossessato in maniera illecita.

Nel corso dei quasi cinquant'anni di attività, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ha operato il sequestro di 235.430 reperti paleontologici che, rispetto ai 496.510 beni archeologici recuperati, evidenzia come lo specifico settore sia tutt'altro che trascurabile, ma, anzi, rappresenti un importante ambito di intervento. Fondamentale per il riconoscimento della natura e dell'eventuale particolare interesse del reperto rinvenuto è la funzione di valutazione tecnica svolta dagli esperti di settore che normalmente vengono individuati nelle Università piuttosto che nei Musei di scienze naturali e ai quali i Carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale si rivolgono costantemente.

TAVOLA ROTONDA DEL 9 GIUGNO 2018 TRENTO, MUSE

Resoconto redatto da:

MICHELE QUARANTELLI - RAPPRESENTANTE
DEL GRUPPO FOSSILI ITALIANI

Riveduto e integrato da:

EDOARDO MARTINETTO, JORDI ORSO &
GIAN LUIGI PILLOLA

L'ing. Michele Quarantelli (Rappresentante del Gruppo Fossili Italiani) ha ampiamente discusso sulla legislazione vigente, delle relative implicazioni sull'attività amatoriale e, di conseguenza, sulla partecipazione attiva degli appassionati alle attività legate alla paleontologia. Al fine di stimolare la discussione, l'ing. Quarantelli ha infine presentato un Protocollo di Intesa per la regolamentazione della partecipazione alle attività paleontologiche da parte dei paleoamatori che, in linea con le intenzioni della proposta medesima, dovrebbe essere sottoscritto sia dalle varie istituzioni sia dai gruppi/associazioni di paleoamatori stessi.

La proposta si riassume nei seguenti punti che il privato in qualità di collaboratore volontario si impegna a rispettare:

- Sostenere un esame di abilitazione finalizzato alla ricerca, recupero e conservazione dei fossili.
- Adottare un patentino comprovante l'abilitazione.
- Stendere semplici rapporti sulle proprie attività di ricerca e ritrovamento in accordo con gli standard BNP nonché a comunicare tempestivamente agli organi preposti la presenza di fossili la cui raccolta necessita di personale altamente specializzato.
- Conservare in modo appropriato i reperti ancorché non di interesse scientifico e pubblicare nel database centralizzato i dati e all'occorrenza le foto dei campioni, così da garantirne la fruibilità per la comunità scientifica e non.

- Comunicare il luogo di conservazione dei reperti e, con esso, qualsiasi cambio di località che avvenga in conformità alle norme vigenti.

- Collaborare con le istituzioni per prevenire il commercio non autorizzato di reperti fossili di qualunque tipo.

L'ing. Quarantelli ha parlato altresì di una eventuale immediata realizzazione di un database/applicazione paleontologica "PaleoWikiApp", già in corso di progettazione (si aspetta solo l'avallo della Soprintendenza ABAP e dei CC).

IL SERVIZIO GEOLOGICO E PALEONTOLOGICO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO

MARIA ADELAIDE ROSSI - FUNZIONARIA MIBAC, ABRUZZO

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo - prima della riforma MIBACT attuata dal Ministro Franceschini "Soprintendenza archeologia" - rappresenta un unicum nel panorama delle Soprintendenze del territorio nazionale in quanto ha nel suo organico un geologo (Silvano Agostini), un paleontologo (la sottoscritta) e un assistente tecnico per il restauro paleontologico (Salvatore Caramiello).

Già dagli anni '80 ha potuto avviare un Servizio geologico e paleontologico che ha operato in diversi campi: quelli della geologia, geoarcheologia, archeometria, cartografia tematica e digitale, e quello della paleontologia.

La figura professionale del paleontologo è più recente, voluta dalla Commissione paleontologica che ha operato nel MIBAC tra il 1995 e il 2001, viene inserita per la prima volta nel 2001, nella circolare n. 95 concernente i nuovi profili professionali.

Un concorso per Funzionario paleontologo aperto agli esterni purtroppo non è mai stato indetto, mentre un concorso per i già dipendenti ha permesso la mia riqualificazione nel 2008 e quella di un collega in servizio a Roma presso l'ISCR che successivamente alla riqualificazione andò in pensione.

La presenza di un paleontologo in una Soprintendenza dovrebbe essere ritenuta indispensabile, molte consorelle, come è stato dimostrato dalla Soprintendenza della Toscana, riescono a raggiungere ottimi risultati, ma ciò che fa la differenza è la competenza nella materia che deve essere supplita in quei casi da una stretta collaborazione con il referente paleontologo dell'Università di riferimento.

In teoria la competenza nella materia dovrebbe permettere al funzionario di operare in modo diretto e attuare la tutela in modo più rapido ed efficace:

- Effettuare "Verifiche dell'interesse culturale" ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 42/2004.

- Emettere "Dichiarazioni di particolare interesse culturale" per siti e collezioni paleontologiche da tutelare.

- Rilasciare eventualmente "Dichiarazioni di Possesso" secondo la circolare Strap n. 63 del 1999, per raccolte di non particolare interesse.

- Valutare il rischio paleontologico nelle aree interessate da progettazioni di opere pubbliche "Paleontologia preventiva" e private.

- Intervenire direttamente nel recupero di reperti e dirigere scavi.
- Curare la catalogazione dei reperti direttamente o con incarichi a specialisti paleontologi.
- Allestire un laboratorio paleontologico in cui preparare o restaurare i reperti direttamente o con l'ausilio di tecnici interni e/o esterni.
- Avviare collaborazioni/convenzioni con più Università diversificate in funzione dei campi di interesse e/o delle specializzazioni.
- Avviare collaborazioni di tutela sul territorio con Associazioni o privati.
- Curare la valorizzazione di beni e di siti paleontologici.

Passando quindi a esperienze della SABAP Abruzzo va premesso che in questi ultimi 35 anni numerose sono state le scoperte di rilevanti siti d'interesse paleontologico: negli anni '80 e '90 la Grotta del Cervo di Pietrasecca a Carsoli (AQ), i siti del Miocene a vertebrati di Palena (CH) e Scontrone (AQ), la Grotta degli Orsi Volanti nel comune di Rapino (CH), i cui resti fossili vanno ricondotti al Pleistocene superiore; alla fine degli anni '90 le scoperte del sito a pesci abissali del Serravalliano di Torricella Peligna e di Gessopalena; all'inizio del 2000 i due siti del Pleistocene medio iniziale a grandi mammiferi di Pagliare di Sassa (AQ) e di Ortona (CH), i resti di un giovane esemplare di *Ursus arctos* nella Grotta Beatrice Cenci di Cappadocia (AQ) datato alla fine dell'ultima fase glaciale (Wurm III); infine nel 2009 e nel 2011 il sito del Pleistocene inferiore di Campo di Pile (AQ) che ha restituito i resti di due esemplari di *Mammuthus meridionalis* oltre ad altri taxa.

Gli scavi sono stati condotti sia in autonomia che in collaborazione con le Università. Si è puntato al coinvolgimento di paleontologi con diversa specializzazione, in relazione alla specificità dei giacimenti.

Dette scoperte hanno indirizzato l'attività paleontologica i cui principali atti e interventi si possono così riassumere.

Proposta ed emanazione di Decreti di interesse culturale (D.Lgs. 42/2004 artt. 13-14) per sei siti paleontologici:

- I due siti del Miocene di Scontrone (AQ) e Palena (CH).
- I siti del Pleistocene medio di Ortona (CH) e di Pagliare di Sassa (AQ). Il secondo è compreso in un decreto di ambito territoriale.
- La Grotta degli Orsi volanti a Rapino (CH).
- Il sito a impronte di dinosauro del Cretacico Inferiore di Rocca di Cambio (per la SABAP dell'Aquila).

Per altre situazioni, facilmente oggetto di ricorso, si è preferito non richiedere il vincolo ma sono state date prescrizioni nell'ambito del piano regolatore come nel caso del sito a pesci abissali del Serravalliano di Torricella Peligna (CH).

Oggetto di decreto di vincolo nel 1999 è stata anche la collezione di fossili di Erminio Di Carlo, una raccolta che aveva tutte le caratteristiche per essere definita di elevato interesse scientifico e culturale. Il Decreto emesso dal Ministero riconosceva allo scopritore la detenzione della collezione, ossia "il possesso" mentre

la proprietà rimaneva allo Stato. La stessa collezione che nel 2001 è andata a costituire il primo nucleo del Museo Geopaleontologico Alto Aventino di Palena.

Dichiarazioni di possesso sono state rilasciate per raccolte di non particolare interesse, applicando la circolare Strap n. 63 del 1999. Oggi non si incoraggia certo il privato alla raccolta ma dopo una verifica dell'interesse si è finora ritenuto possibile, quando richiesta, rilasciare una Dichiarazione di possesso. Mentre per i reperti che rivestono un interesse scientifico si preferisce la loro consegna alla Soprintendenza. Un buon rapporto di collaborazione con gli appassionati del settore può risultare vantaggioso, la loro presenza sul territorio potrebbe essere un valido aiuto per la tutela.

Sono state portate avanti collaborazioni con le Università di Roma La Sapienza, Roma Tre, Firenze, Pisa e Torino. I risultati delle indagini e degli studi dei reperti sono stati pubblicati in numerosi articoli scientifici.

Nel 2011 è stato organizzato un "coraggioso" Convegno internazionale a Scontrone in collaborazione, oltre che con il Comune, con le Università di Firenze, di Pisa e di Torino. Coraggioso sia per la realtà del luogo, piccolo borgo montano, sia per la stagione: il 3 marzo di quell'anno si ebbe la nevicata più abbondante di tutto l'inverno.

Si sono potute fornire collaborazioni ad altre Soprintendenze, come con la SBA della Puglia per i giacimenti della Grotta dell'Uomo di Altamura e della superficie con impronte di dinosauro di Cava Pontrelli nel medesimo comune.

Per lo studio dei reperti alla fase del recupero segue necessariamente una fase di preparazione dei reperti in roccia e/o il restauro. Per questo la Soprintendenza dell'Abruzzo ha attivato dal '94 un laboratorio di restauro che ha permesso l'isolamento di numerosi reperti dalle rocce di Scontrone, tra cui la mandibola del più antico *Crocodylus* del Mediterraneo, numerosi frammenti di testuggini, le mandibole di *Deinogalerix* e abbondanti resti di Hoplitomerycidi. Sono stati eseguiti restauri di difese provenienti da varie località: Tortoreto (TE), Giuliano Teatino (CH), Scerni (CH), Campo di Pile (AQ), Città Sant'Angelo (PE); di resti ossei di mammalofauna pleistocenica rinvenuti in siti all'aperto e in grotta; la riproduzione di calchi per studio (metatarso di *Garganornis ballmanni*), per l'esposizione (cranio di foca *Monotherium gaudinii* da Roccamorice) e per la didattica.

Per il restauro sono state fornite anche collaborazioni ad altre Soprintendenze: la Soprintendenza dell'Umbria per il restauro di una mandibola di *Mammuthus meridionalis* proveniente da San Venanzo (TR), e la Soprintendenza della Toscana per il restauro di un cranio di un giovane di *Palaeoloxodon antiquus* da Poggetti Vecchi (GR) nonché per una consulenza sulle tecniche di restauro più indicate in paleontologia per l'avvio di un laboratorio di restauro paleontologico.

Per conto del Segretariato regionale dell'Abruzzo nel 2013 sono stata incaricata della Direzione dei lavori nell'intervento di restauro dello storico scheletro di *Mammuthus meridionalis* di Madonna della Strada di Scoppito (AQ), i cui risultati sono stati presentati in uno specifico articolo del Bollettino della SPI 56 (3) 2017.

In molte realtà museali locali il Servizio Geologico e Paleontologico è riuscito a ritagliare spazi espositivi

dedicati alla geologia e alla paleontologia del territorio, permettendo così la fruizione e la valorizzazione di molti reperti fossili:

- Museo Archeologico Naturalistico “Maurizio Locati”, Lama dei Peligni (CH).
- Centro visita del Parco Nazionale della Majella, Fara San Martino (CH).
- Centro visita del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Pescasseroli (AQ).
- Museo Archeologico del Vastese, Montediorisio (CH).
- Museo civico “Luigi Chiavetta”, Città Sant’Angelo (PE).

Per la valorizzazione dei geositi del Miocene di Scontrone e di Palena si è puntato invece a realizzare un sistema integrato geosito - museo. A distanza di oltre 15 anni dalla loro prima inaugurazione, le esperienze, sia pur con alcuni aspetti logistici che si sarebbero potuti realizzare meglio, risulta ancora vincente.

Tra le tante realizzazioni apprezzate se ne annovera una fallita a seguito di atti vandalici. Mi riferisco al sito di Pagliare di Sassa (AQ) dove nel 2011 è stato realizzato un “giardino paleontologico” all’interno dell’area verde di uno dei complessi residenziali costruiti dopo il terremoto dell’Aquila. La ricca associazione a grandi mammiferi rinvenuta nel sito era stata riprodotta a scala ridotta in un contesto scenico ed emotivo. A distanza di meno di un anno dalla sua inaugurazione, nonostante il giardino paleontologico fosse molto apprezzato e ampiamente fruito dalle scuole, un gruppo di giovani scriteriati ha irreparabilmente danneggiato le sagome quasi a simulare un safari.

L’archeologia preventiva trova fondamento normativo nella “Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico”, firmata dai partner alla Valletta (Malta) nel 1992. Essa stabilisce che gli oneri della tutela sono a carico dei soggetti che attraverso lavori di trasformazione territoriale rendono necessaria l’attivazione della tutela stessa. L’Italia ha accolto tale principio con l’art. 28 comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La norma trova completamento nell’art. 25 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n.50 del 18/4/2016. L’equivalente “paleontologia preventiva” non è di facilissima applicazione. Per fornire uno strumento di controllo del rischio, già nel 1998 si mise a punto un progetto “GIS - Geologia Abruzzo” nel quale era presente anche una banca dati specifica per i siti paleontologici, aggiornata di anno in anno. Quando le aree di progetto non risultano di solo interesse paleontologico il preventivo e successivo controllo paleontologico deve convivere pertanto nell’ambito del rischio archeologico. Ai funzionari archeologi sono fornite le indicazioni delle aree a elevato rischio paleontologico, ma a differenza della Soprintendenza del Piemonte ci limitiamo a preallarmare gli archeologi che seguono i lavori, o per le aree particolarmente a rischio, siamo direttamente presenti durante i lavori di movimentazione terra.

A conclusione di questo intervento devo purtroppo comunicare che anche il Servizio geologico e paleontologico della SABAP Abruzzo chiuderà tra due anni per assenza di personale, come sta avvenendo per altri

laboratori ove operano funzionari scientifici del MIBAC, e intanto tanti bravi geologi e paleontologi sono costretti a lasciare l’Italia per poter svolgere la professione per cui hanno studiato.

Spero che questa mia amara considerazione possa essere almeno in parte smentita, e che presto il MIBAC bandisca un concorso per Funzionari paleontologi e Funzionari geologi.

LEGISLAZIONE DEI BENI PALEONTOLOGICI E TUTELA PALEONTOLOGICA IN TOSCANA

ANDREA PESSINA - SOPRINTENDENTE MIBAC, TOSCANA
URSULA WIERER - FUNZIONARIA MIBAC, TOSCANA

Questo contributo si propone di condividere alcune semplici riflessioni con i colleghi paleontologi e di avanzare alcune proposte al solo scopo di rendere più efficace e maggiormente operativa la tutela dei Beni Paleontologici sul territorio nazionale. Il punto di vista qui presentato è naturalmente quello di chi lavora nelle Soprintendenze, che operano sul territorio applicando la legislazione vigente nell’ambito dei Beni culturali (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), di cui i Beni Paleontologici fanno parte, pur distinguendosi per il loro carattere particolare, essendo essi in genere testimonianze delle vicende geologiche della Terra e degli ambienti delle diverse ere, più che della storia dell’Uomo.

Molte delle questioni che tratteremo in questo testo sono state già affrontate dal Prof. Lorenzo Rook nell’audizione presso il Consiglio superiore dei Beni culturali e paesaggistici del MIBAC, in data 23 maggio 2017, il cui resoconto è disponibile on-line nel sito del MIBAC (mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/Consiglio-Superiore/Audizioni-e-mozioni/).

Alcuni punti dell’intervento di Rook, pienamente condiviso dagli autori, verranno riproposti anche nel presente testo.

1. Quali beni paleontologici devono essere tutelati per legge? Alcune riflessioni preliminari

La generica indicazione data dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42 del 2004, art. 10, comma 4, lett. a) che indica tra i beni culturali oggetto di tutela “*le cose che interessano la paleontologia*”, unitamente a quelle della preistoria e delle primitive civiltà, appare estremamente ampia e pertanto rende nei fatti impossibile la gestione dell’enorme e diffuso patrimonio paleontologico nazionale. La Paleontologia, che si occupa della storia della vita e dei paleoambienti, abbraccia un campo estremamente vasto e i reperti fossili sono sostanzialmente onnipresenti sul territorio nazionale. Nel pietrisco utilizzato per una massicciata stradale, nelle cave o nello stesso materiale di costruzione, comunemente usato in edilizia per rivestimenti di superfici o per la realizzazione di mensole e cornici di finestre oppure soglie di porte (ad esempio, pensiamo alle lastre di marmo o travertino), possono essere presenti resti fossili¹ anche di grande interesse.

E se da una parte appare non facile condurre azioni di tutela in tal senso, allo stesso tempo risulta evidente

l'assurdità (ma potremmo anche dire l'inutilità?) di sottoporre al medesimo livello di tutela una semplice ammonite o i resti di un dinosauro, ma tale è oggi il panorama giuridico: tutte le cose che interessano la paleontologia sono teoricamente collocate sullo stesso piano e chi è venuto in possesso di un fossile nelle forme non previste dalla legge può essere sanzionato alla pari di chi ha acquistato clandestinamente i resti di un dinosauro.

Il problema è dato dal fatto che, come ribadito in una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 47825 del 17 ottobre 2017), i beni paleontologici -secondo la previsione dell'art. 91² del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio- appartengono allo Stato e fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 cod. civ. Di essi non è pertanto richiesto l'accertamento del cosiddetto "interesse culturale" né che gli stessi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche del bene. Risulta infatti chiaramente, dallo stesso art. 10 del Codice, che un qualificato interesse archeologico, culturale, storico è richiesto soltanto per i beni di proprietà di privati, ma non, appunto, per quelli appartenenti allo Stato, restando peraltro salva la possibilità che il detentore fornisca la prova della legittima proprietà dei beni per essere gli stessi stati acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 364 del 1909.

Già nel 1967 la Commissione parlamentare Franceschini aveva però rilevato l'incongruità della norma di tutela sui beni paleontologici che, a partire dalla Legge 1089 del 1939 e forse per inerzia o scarso interesse nelle leggi successive, sono stati assoggettati alle medesime protezioni previste per le testimonianze attinenti la preistoria e le antiche civiltà. Questi elementi, l'aver cioè inserito le cose di interesse paleontologico in una legge che recava quale titolo "Tutela delle cose d'interesse artistico o storico", fanno sorgere il legittimo dubbio che gli estensori della cd. Legge Bottai del 1939 avessero avuto in mente una nozione più circoscritta di bene paleontologico, probabilmente limitata alle sole testimonianze fossili relative all'antichità dell'Uomo³, e in questo si capirebbe per quale ragione i beni paleontologici siano stati strettamente associati ai reperti della preistoria e delle primitive civiltà.

L'attuale realtà si caratterizza però per una situazione estremamente confusa nella quale, in assenza di più precise definizioni giuridiche di bene paleontologico e in carenza di figure professionali con specifiche competenze in campo paleontologico sia nelle fila delle Soprintendenze che tra le Forze dell'ordine, si registrano sentenze spesso assolutorie da parte della magistratura nei confronti dei privati trovati in possesso di fossili,

comportamenti assai diversi da parte degli uffici del MIBAC nei confronti dei gruppi di paleontofili, la cui attività è spesso tollerata, mentre da parte delle Forze dell'Ordine si ha di frequente il sequestro cautelativo di qualsiasi reperto paleontologico anche per l'impossibilità di distinguere un fossile straniero da uno italiano.

Da quanto detto sopra emerge, a nostro avviso, la necessità di introdurre per i beni paleontologici la valutazione dell' "interesse paleontologico": agli uffici preposti alla tutela deve essere data la possibilità di valutare quali beni paleontologici siano da assoggettare ad una ferrea tutela e quali invece potrebbero essere sottoposti ad un regime meno rigido, fermo restandone la proprietà demaniale.

È un tema certo delicato e per altre categorie di beni culturali di proprietà statale tale proposta è sempre stata rigettata, ma l'introduzione della gradazione di interesse paleontologico appare estremamente necessaria perché, sgombrando il campo da utopie, cercare di tutelare ogni resto fossile si traduce nei fatti in una tutela inefficace e allo stesso tempo ottusa.

Occorre quindi operare delle scelte, nella consapevolezza che si potranno anche fare degli errori e che saranno sempre necessarie continue revisioni e correzioni di rotta, perché l'interesse paleontologico di un fossile non può essere considerato un valore intrinseco e statico nel tempo, assoluto, ma semmai un valore dinamico, che scaturisce da un processo di valutazione scientifica, strettamente connesso a quella che è la realtà di ogni regione italiana e all'evolversi delle conoscenze del settore, e pertanto oggetto di aggiornamento periodico.

2. La Circolare 63/1999 dello STRAP: un strumento attualmente non utilizzabile

Nel senso sopra prospettato di porre mano ad una situazione non più gestibile si era mossa la famosa Circolare 63 del 1999 emanata dallo STRAP⁴ del MIBAC, alla quale dobbiamo l'aver per la prima volta introdotto la nozione di "importante interesse" paleontologico, aprendo così la possibilità per le Soprintendenze di poter escludere determinati reperti o alcuni siti paleontologici dall'azione di tutela.

La circolare nasceva, come chiarito nello stesso testo a firma dell'allora Direttore Generale, dalle "numerose e reiterate istanze periferiche in materia di chiarimenti sulle procedure da adottarsi nel settore specifico della tutela dei Beni Paleontologici, preso atto della necessità di chiarire ai fini operativi, il significato delle "*cose di interesse paleontologico*" citate nell'art. 1 della Legge 1089/39, ravvisata la necessità di adeguare e normare la condotta dell'Amministrazione nei confronti di Enti e di privati che operano a qualsiasi titolo nel campo della paleontologia".

¹Vedasi, a solo titolo di esempio, la notizia apparsa nell'aprile 2015 in merito alla scoperta di resti fossili di elefante nano negli stipiti delle finestre rivestiti da lastre di travertino dell'ospedale Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, dal paleontologo Gianni Insacco, conservatore del Museo civico di storia naturale di Comiso.

²D.Lgs. 42/2004, art. 91. Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate.

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

³Ricordiamo che proprio nel 1939 si ebbe la scoperta dei famosi resti di *Homo neanderthalensis* a Grotta Guattari, non lontano da Roma.

⁴Servizio Tecnico per le Ricerche Antropologiche e Paleopatologiche dell'Ufficio Centrale per i Beni A.A.A. e S.

Grazie a quanto prodotto da un Gruppo di Lavoro appositamente costituito, si definiva nell'allegato 1 della circolare che cosa doveva essere considerato oggetto della tutela paleontologica e si invitavano gli uffici periferici a sottoporre a tutela solo "beni o siti che ricadano dimostratamente nelle definizioni dettagliate dal citato documento". Per definire un generale quadro conoscitivo sulla consistenza del patrimonio paleontologico detenuto da Enti pubblici, associazioni o privati, veniva inoltre proposto un modulo di "Dichiarazione di possesso di reperti fossili" da riempirsi a cura di quanti a qualsiasi titolo detengono resti fossili (allegato 2), indicando le modalità per il vaglio delle denunce di possesso e l'acquisizione e valorizzazione dei reperti ritenuti di interesse scientifico.

In considerazione della carenza di esperti paleontologi presso le Soprintendenze, veniva inoltre costituita a livello centrale una apposita "Commissione Paleontologica" allo scopo di fornire la necessaria consulenza scientifica in materia di paleontologia, composta da Professori Universitari, Direttori di Musei, Funzionari Ministeriali, avvalendosi della collaborazione della Società Paleontologica Italiana, e si invitavano gli uffici periferici del ministero ad attivare convenzioni con Enti Pubblici e Privati "allo scopo di compiere azioni di ricognizione, di scavo, di recupero, di inventariazione, di studio, di documentazione, di conservazione, di musealizzazione e di fruizione dei reperti e dei siti di reale interesse paleontologico". Si trattava di una circolare estremamente illuminata, che offriva concrete soluzioni per affrontare il problema della generalizzata detenzione di fossili da parte di innumerevoli privati che li avevano semplicemente raccolti, in genere senza alcun intento delittuoso, in un ghiaione in montagna o nel letto di un torrente, per regimenterare le attività e l'apporto anche prezioso che poteva provenire dai gruppi di appassionati di paleontologia e, infine, per coinvolgere in maniera attiva nell'azione di tutela le università e i musei.

La scomparsa della Commissione Paleontologica nazionale, il cui compito era soprattutto quello di dichiarare siti o cose d'interesse paleontologico⁵ oltre che di fornire indicazioni di carattere generale, e la parallela soppressione dello STRAP presso il MIBAC a partire dagli inizi degli anni Duemila rendono oggi la circolare 63 inapplicabile. Siamo quindi oggi ripiombati in una sorta di "vuoto" legislativo e in una situazione di scarsa attenzione e operatività da parte delle soprintendenze nel campo della tutela paleontologica, anche a seguito del progressivo pensionamento dei pochi paleontologi in servizio presso il MIBAC.

Che fare, dunque? A nostro avviso, si dovrebbe innanzitutto ripartire dalla promulgazione di una nuova circolare che, in attesa di interventi da parte del legislatore e tenendo conto dei nuovi assetti assunti

dall'organizzazione del MIBAC a seguito delle recenti riforme, consenta di riattivare la tutela paleontologica sul territorio e la collaborazione con università e musei.

Appare innanzitutto necessario ricostituire la Commissione Paleontologica Nazionale a livello centrale, con funzione di coordinamento e indirizzo generale, e quindi procedere alla nomina di Commissioni Paleontologiche Regionali che possano procedere all'individuazione dei beni paleontologici da tutelare e a programmare le azioni da intraprendere per la tutela dei siti paleontologici.

L'esistenza e le prerogative delle Commissioni Paleontologiche, nonché le loro attività, dovrebbero essere previste nel Codice stesso o quanto meno nel Regolamento del MIBAC (il DPCM 171/2014), al fine di una loro corretta integrazione, a livello regionale, con le attività delle Commissioni Regionali per il Patrimonio Culturale (COREPACU), operanti presso i Segretariati regionali e, a livello nazionale, del Consiglio superiore dei "Beni culturali e paesaggistici" previsto dall'Art. 25 del Regolamento MIBAC.

3. Le Commissioni Paleontologiche Regionali e la dichiarazione di importante interesse

La valutazione scientifica di beni e siti paleontologici da sottoporre a tutela non può oggi prescindere dalla collaborazione tra gli uffici MIBAC e i paleontologi che operano nelle Università e nei Musei Scientifici, collaborazione che, come sopra accennato, dovrebbe esplicitarsi nell'attività delle Commissioni Paleontologiche Regionali, coordinate a livello centrale dal Servizio II della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e dall'Istituto Centrale per l'Archeologia insieme alla Commissione Paleontologica Nazionale.

L'importanza di gestire a livello regionale (e non più nazionale come in passato) l'attività di vincolo nasce dal fatto che, a seguito della riforma del Ministero, sono le Commissioni Regionali Patrimonio Culturale oggi a decretare i vincoli, attività un tempo in capo agli uffici centrali del Ministero. Ma i motivi a favore della presenza di Commissioni Paleontologiche Regionali sono anche altri:

- L'importanza paleontologica di una tipologia di resto fossile può essere diversa a seconda delle aree geografiche, pertanto le valutazioni in merito alla tutela appaiono strettamente connesse a quella che è la realtà regionale. Le problematiche e, di conseguenza, i criteri di tutela generali da applicare potranno così essere calati e adattati ai contesti specifici.

- Le Commissioni Paleontologiche Regionali sarebbero più facilmente operative sul territorio da un punto di vista logistico con vantaggi indubbi in termini di economia ed efficienza. La loro attività dovrà necessariamente prevedere anche la possibilità di esaminare direttamente i materiali fossili e compiere sopralluoghi sui siti di potenziale interesse paleontologico.

- Le Commissioni Regionali dovrebbero inoltre essere chiamate a comporre il problema non secondario

⁵ "...Ogni atto amministrativo in materia paleontologica [quindi anche i vincoli] dovrà essere relativo solo a beni o siti che ricadano dimostratamente nelle definizioni dettagliate dal documento del Gruppo di Lavoro," che recitava (punto B dell'allegato 1): "l'importanza dell'interesse scientifico sia per le cose che per i siti deve essere dichiarata da una apposita Commissione (Commissione per la Paleontologia)".

dei “territori” o dei bacini di raccolta dei musei presenti sul territorio regionale. Attualmente molti musei paleontologici espongono reperti dalla provenienza più disparata, incoraggiando in questo modo la dispersione del patrimonio e la sua decontestualizzazione. Il problema risulta ancora più ampio per le raccolte di fossili conservate presso i gruppi di appassionati.

Per quanto riguarda la composizione delle Commissioni regionali, esse potrebbero annoverare membri designati dalla Società Paleontologica, dalle Università operanti sul territorio, dai Musei di Storia Naturale e dalle Soprintendenze.

Tra i compiti dovrebbero anche esserci quelli di definire a livello generale l’oggetto della tutela paleontologica regionale, di valutare nello specifico il grado di interesse di reperti e siti, di proporre siti specifici da vincolare o sui quali vietare o regolamentare la raccolta, di affrontare il problema dei musei regionali che espongono beni paleontologici.

La “dichiarazione di importante interesse” paleontologico, che secondo la circolare 63 STRAP era compito della Commissione Nazionale, a seguito della ultima riforma del Ministero è oggi necessariamente in capo alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale che, nel caso di beni paleontologici, potrebbe però acquisire un parere istruttorio dalla Commissione Paleontologica Regionale. Eventuali casi dubbi o che dovessero registrare pareri discordi in seno alla COREPACU potrebbero essere demandati ad un esame centrale, da effettuarsi a cura del Servizio II della DG ABAP e della Commissione Paleontologica Nazionale.

4. Come rendere più efficace la tutela paleontologica

Vi sono inoltre molti altri aspetti sui quali vorremmo proporre alcune brevissime riflessioni, quasi degli appunti, in merito alla tutela paleontologica.

A) COME TUTELARE I SITI PALEONTOLOGICI - Un aspetto cruciale della tutela paleontologica è chiaramente la salvaguardia dei siti. Esistono vari strumenti che potrebbero essere utilizzati per rendere maggiormente operativa tale tutela:

- proteggere i siti paleontologici più importanti tramite la dichiarazione di interesse culturale prevista dal Codice: è oggi questo l’unico modo certo per poter tutelare un affioramento fossilifero da progetti di qualsiasi genere, e soprattutto se di iniziativa privata (cave, grandi sbancamenti, ecc.). Resta il problema della delimitazione del deposito e/o dell’affioramento da sottoporre a vincolo.

- Iniziare ad includere i siti paleontologici negli strumenti di pianificazione territoriale elaborati dai Comuni, nella previsione di elaborare carte del rischio paleontologico.

- Inserire i siti paleontologici nei Piani Paesaggistici Regionali laddove le aree hanno anche una valenza paesaggistica.

- Sviluppare la “Paleontologia Preventiva”: al pari dell’Archeologia Preventiva, prevista dal D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) per le opere pubbliche, sarebbe importante arrivare ad includere anche i giacimenti paleontologici nelle valutazioni di rischio, ma appare evidente che tale azione deve partire da un esame della rilevanza dei siti potenzialmente minacciati dalle grandi opere.

B) REGOLAMENTARE GLI SCAVI PALEONTOLOGICI - In base al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio anche gli scavi paleontologici, come quelli archeologici, possono essere effettuati direttamente dalle Soprintendenze per interventi d’urgenza⁶ oppure essere condotti in regime di concessione da parte di soggetti in possesso dei necessari requisiti scientifici. Ma mentre per gli scavi archeologici esistono delle procedure di scavo e documentazione sostanzialmente codificate, pur con una parziale diversità di approccio tra le diverse branche dell’archeologia, si ha invece l’impressione che lo stesso non accada per gli scavi paleontologici. Senza quindi essere in alcun modo degli specialisti di paleontologia, ci chiediamo se un tentativo di normalizzare le attività di scavo e di estrazione dei fossili (che sono azioni di per sé distruttive di un giacimento alla stessa stregua di uno scavo archeologico) non andrebbe operato da parte della SPI o perlomeno non andrebbe in tal senso avviata una riflessione.

C) RAPPORTI TRA SOPRINTENDENZE E UNIVERSITÀ/ MUSEI E RACCOLTE UNIVERSITARIE - Quello dei rapporti tra Soprintendenze e Università è da sempre un tema estremamente delicato, spesso caratterizzato (soprattutto nel campo dell’archeologia e degli altri beni culturali oggetto di tutela) più da aspri contrasti che da fattive collaborazioni. Se in generale tutti concordano sulla necessità di un incontro tra Università e Soprintendenze, nel rispetto dei ruoli, troppo spesso le personalizzazioni portano in direzione opposta. Dal punto di vista di chi opera in una soprintendenza, se è giusto che l’Università rivendichi il **diritto** di poter svolgere attività di ricerca, è altresì vero che anch’essa ha il **dovere** non solo di collaborare all’azione di tutela, ma altresì di ordinare, inventariare e catalogare le cose che dalla ricerca emergono.

Tale obbligo non è solo generico, ma deriva dallo stesso Codice dei Beni Culturali, dal momento che è la Repubblica Italiana nelle sue diverse articolazioni ad essere chiamata ad assicurare la tutela del patrimonio culturale (art. 1, comma 1) e i soggetti pubblici sono in particolar modo tenuti ad assicurare la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale (art. 1, comma 4).

Vi è poi un aspetto che spesso forse sfugge a molti.

Ai sensi dell’art. 10 comma 2, lett. a) del Codice dei Beni Culturali sono beni culturali “Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato ecc.” indipendentemente dal particolare rilievo o meno dei singoli oggetti che le compongono. Quindi, anche un fossile privo di per sé di un interesse paleontologico di rilievo, una volta entrato a far parte di una collezione museale pubblica, diventa oggetto di tutela e, come

⁶ Diversamente da quanto citato dalla circolare 63/1999, non sono oggi più ammesse le convenzioni tra Soprintendenze ed altri Enti allo scopo di condurre scavi paleontologici, poiché le concessioni non possono essere surrogate da altri atti.

recita l'art. 54, bene inalienabile dal momento che sono inalienabili (comma 1, lett c) le raccolte dei musei. Tutto questo per dire in poche parole che, da parte delle università, non è più rimandabile il completamento della catalogazione delle loro raccolte scientifiche, sovente di enorme interesse culturale ma altrettanto spesso non adeguatamente inventariate.

D) VIETARE O NO IL COMMERCIO DI FOSSILI? - Nel corso della XVI Legislatura è stata presentata alla Camera, nel maggio 2008, dall'on. Naccarato una proposta di legge dal titolo "Disciplina della ricerca, dell'estrazione e della raccolta di campioni di fossili", testo al quale si rimanda per una attenta lettura dal momento che contiene spunti di un certo interesse. La proposta di legge si componeva di 14 articoli, nei quali si riconosceva un ruolo alle Regioni nel disciplinare la materia, si consentiva l'estrazione di fossili ai possessori di apposita autorizzazione, di norma appartenenti a gruppi o comunque iscritti ad apposito albo, si ipotizzava la creazione di aree protette nelle quali vietare la raccolta, si stabiliva infine il quantitativo giornaliero di fossili concesso per ogni cercatore e i mezzi tecnici ammessi per l'estrazione, nonché l'obbligo di ripristino ambientale delle zone di estrazione di fossili.

All'art. 7 si proponeva di attribuire la proprietà dei fossili rinvenuti allo scopritore, qualora non costituissero materiale di interesse scientifico per le raccolte dello Stato, una volta decorso un certo lasso di tempo dall'invio di apposita relazione sull'attività di ricerca.

Non sappiamo quali siano stati gli sviluppi della proposta di legge dell'on. Naccarato, ma (prendendo spunto da questo disegno di legge) riteniamo fondamentale ribadire il divieto di commercio dei beni paleontologici nazionali e, di conseguenza, la impossibilità di acquisirne la proprietà. Se da una parte si deve prendere atto del contributo fondamentale dato alla ricerca in campo paleontologico da parte dei gruppi di paleontofili appassionati, in linea con la circolare 63 dello STRAP appare fondamentale continuare a consentire il possesso o la detenzione di fossili da parte di privati, ma continuando ad assicurarne la proprietà allo Stato, dal momento che la liberalizzazione del commercio in tale settore avrebbe certamente effetti devastanti per i siti.

E) RAFFORZARE IL RUOLO DELLA TUTELA PALEONTOLOGICA ALL'INTERNO DEL MIBAC - Molte delle proposte sopra sinteticamente esposte non potranno mai essere pienamente efficaci se non sarà possibile rafforzare il ruolo della Paleontologia all'interno del MIBAC. Appare necessario a tal scopo proporre di accogliere un paleontologo nel Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia⁷, organo consultivo del Ministro, o perlomeno nel Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici"⁸ per far sentire maggiormente le esigenze del settore. Ma ancora più importante sarebbe riuscire a includere il profilo di funzionario

paleontologo nei futuri concorsi per il reclutamento del personale del MIBAC, in considerazione del fatto che negli organici delle Soprintendenze non sono quasi più presenti funzionari paleontologi.

Un altro aspetto del tutto trascurato ma non meno importante è quello della formazione di restauratori con specifiche competenze su beni paleontologici.

5. *Quale ruolo in Paleontologia per i non-professionisti?*

Innanzitutto bisogna sottolineare l'importanza del mondo dei paleontofili, sia per il contributo diretto da essi fornito alle attività di ricerca e tutela, sia per le attività didattiche nelle quali spesso si impegnano e, infine, per il ruolo da essi rivestito nel far comprendere a tutta la comunità l'importanza di tutelare i beni paleontologici. Molte delle criticità nel rapporto con i gruppi di appassionati sono state già toccate sopra, ma sappiamo tutti che, in sintesi, le situazioni di maggior contrasto con le Soprintendenze nascono dalla pratica, da parte dei non-professionisti, di raccogliere o, ancor peggio, di estrarre fossili senza autorizzazione.

Secondo il Codice, la ricerca di beni culturali è riservata allo Stato, o può essere data in concessione a soggetti terzi (art. 89). Oggi anche le raccolte di superficie sono sottoposte ad autorizzazione da parte delle Soprintendenze. Da ciò consegue che, piaccia o meno, a norma di legge chi raccoglie fossili senza autorizzazione compie una attività illecita e, allo stesso modo, chi è in possesso di fossili, qualora non riesca a provarne la provenienza lecita esibendo regolari fatture di acquisto, può essere denunciato alle autorità giudiziarie.

Ed è forse opportuno ricordare che il funzionario della Soprintendenza, che non segnala all'autorità giudiziaria colui che è stato trovato in possesso di fossili provenienti dal territorio nazionale, commette il reato di omissione in atti d'ufficio.

Tutto ciò premesso, sappiamo che la realtà delle cose è oggi ben diversa e che raramente l'attività dei gruppi di appassionati o dei singoli cercatori della domenica si svolge nel pieno rispetto delle norme. Ma ancora una volta qual è la soluzione? Al solo scopo di far rispettare la legge procedere al sequestro di migliaia di casse di fossili privi di alcun reale valore scientifico o esplorare nuove forme di tutela e collaborazione?

Il dilemma è sempre lo stesso. Pur consapevoli dei delicati problemi coinvolti, ci chiediamo se non sia possibile **individuare alcune modalità che permettano la raccolta di reperti paleontologici (ma non lo scavo)** in presenza di determinate condizioni.

Non sarebbe ad esempio possibile individuare **categorie/contesti di "non-importante interesse paleontologico" che potrebbero essere oggetto di semplice raccolta?** Pensiamo ai reperti presenti nei detriti dei ghiaioni o nei greti dei fiumi, reperti comunque destinati a essere persi. Un'altra strada è stata percorsa dalla Provincia di Trento, che ha introdotto un patentino per la raccolta, rendendola in un certo senso libera a certe condizioni. Sarebbe interessante capire i

⁷ Previsto dall'art. 26 del Regolamento MIBAC (DPCM 171/2014).

⁸ Previsto dall'art. 25 del Regolamento MIBAC (DPCM 171/2014).

risultati di tale politica a 20 anni dalla sua introduzione. Vale inoltre la pena fare una riflessione sull'opportunità di indirizzare l'attività di raccolta da parte di singoli verso la raccolta da parte di associazioni riconosciute. In questo senso, la già citata proposta di legge Naccarato conteneva spunti interessanti che forse potrebbero essere almeno in parte recuperati.



Poggetti Vecchi (Grosseto) - 2012-2018. Nato come scavo paleontologico, il prosieguo delle ricerche ha restituito un sito in cui esemplari di *Paleoloxodon antiquus* erano associati a manufatti dei primi Neanderthal risalenti a 170.000 anni fa. Dallo scavo, diretto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, è scaturito un vasto progetto di ricerca. <http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/137/eventi/195/grosseto-sito-preistorico-di-poggetti-vecchi-il-restauro-dei-resti-fossili-di-elephas-antiquus>

6. Esempi di tutela paleontologica in Toscana

In conclusione portiamo alcuni esempi di lavoro nel campo della tutela paleontologica eseguiti dalle Soprintendenze della Toscana, in fase pre- e post-Riforma del MIBAC avvenuta nel Luglio 2017, in collaborazione con le Università, i Musei e le associazioni amatoriali del territorio.



Certaldo, Valdelsa (Firenze) - 2016. Recupero di un cetaceo marino pliocenico su un versante in erosione. La segnalazione è giunta dal Gruppo Paleontologico di Castelfiorentino. La Soprintendenza Archeologia della Toscana e il Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze hanno effettuato il recupero dei resti del vertebrato fossile.




Bucine (Arezzo) - 2015-2016. Presso la Scuola Media si trova una raccolta didattica di faune fossili costituita negli anni 70. A seguito di una catalogazione è stata autorizzata la permanenza temporanea nella scuola a fini didattici. Collaborazione tra Soprintendenza Archeologia della Toscana, Istituto Comprensoriale di Bucine e Università di Firenze.



Montalcino (Siena) - 2016-2018. In seguito ad accordi stipulati tra la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo e la Banfi s.r.l. viene portato avanti il restauro della balena pliocenica "Brunella" scavata nel 2007, anche attraverso campi-scuola di alta formazione nel restauro paleontologico. Grazie il progetto Art Bonus è stato possibile finanziare gran parte delle attività. <http://www.sabap-siena.beniculturali.it/index.php?it/259/brunella-la-balena-di-montalcino>



Terranuova Bracciolini (Arezzo) - 2017-2018. La scoperta fortuita di un *Mammuthus meridionalis* nel Valdarno ha dato inizio al progetto “SOS Mammuthus”, che ha visto scavo, recupero, restauro con visite guidate e ampio coinvolgimento della popolazione, anche per il finanziamento. Collaborazione tra la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo, l’Università di Firenze e l’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi. <http://www.sabap-siena.beniculturali.it/index.php?it/242/un-mammuthus-meridionalis-scoperto-in-valdarno>



Valdarno (Arezzo, Firenze) - 2017-2018. Una cartografia paleontologica, l’esempio della Paleocarta del Valdarno, elaborata dall’Accademia Valdarnese del Poggio in collaborazione con Soprintendenza e Università di Firenze, localizza i rinvenimenti di faune e piante fossili. Può diventare uno strumento utile alla pianificazione territoriale, per valutare preventivamente il rischio di intercettare giacimenti fossiliferi nella progettazione di grandi opere. <https://paleocarta.museopaleontologicomontevarchi.it/>